



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**Sezione seconda**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

<b>SENTENZA</b>	
N.	<u>1566</u>
<b>ANNO 2022</b>	
RUOLO GENERALE	
N.	<u>47882/20</u>
REPERTORIO	
n.	<u>1858/22</u>
DEPOSITATA IL	
<u>14.03.22</u>	

Il Giudice di Pace di Milano, Sezione 2<sup>a</sup> Civile, d.ssa Laura Maria Finazzi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta in primo grado al n. 47882/2020 R.G.

**PROMOSSA DA**

[redacted], C.F. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

**ATTRICE**

**Contro**

[redacted] S.P.A., P.I. [redacted] C.F. [redacted], in persona del legale rappresentante in carica, con sede in [redacted], rappresentata e difesa, in via disgiunta, dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted]

**TERZA INTERVENUTA**

**e Contro**

[redacted] S.P.A., (P.I. [redacted]), in persona del legale rappresentante in carica, con sede in [redacted]

**CONVENUTA CONTUMACE**

OH. 17/1/22

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato a [redacted] S.p.A., la signora [redacted] la conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Milano, chiedendo l'inefficacia della clausola contrattuale sull'estinzione anticipata, nonché il rimborso dei ratei residui.

Si costituiva [redacted] che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva di [redacted] e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Infine, la causa veniva assegnata a sentenza sulla base delle conclusioni definitive delle parti, all'udienza del giorno 15 novembre 2021.

La signora [redacted] ha stipulato un contratto di mutuo rimborsabile in data 5.8.2003, estinguibile mediante la cessione di quote dello stipendio. In corso di rapporto, allorché residuavano 65 rate, la signora [redacted] ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento e la società convenuta non ha riconosciuto il rimborso di quanto inizialmente conteggiato a titolo di commissioni finanziarie e bancarie e a titolo di premio assicurativo non goduto.

La domanda di parte attrice può trovare accoglimento.

Legittimamente parte attrice ha proposto la domanda nei confronti dell'intermediario finanziario, con il quale ha concluso il contratto di finanziamento, estinguibile mediante cessione del quinto, [redacted] e anche [redacted] quale terza intervenuta, nonché mandante di [redacted].

Inoltre non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, dovendo trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, interrotto con missiva del 13.5.2016 (cfr. doc. n. 15 del fascicolo attoreo).

Occorre evidenziare che può trovare applicazione l'art. 125-sexies comma I del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia -T.U.B. ai sensi del quale "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Infatti, in base al disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92.), ai sensi del quale "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Ciò in

base alla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, che sostituisce la norma comunitaria dell'87, al cui art. 16 è ripetuto, nel quadro di un più compiuto insieme di disposizioni dirette ad accrescere i doveri di informazione precontrattuale, che: *«Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.»*

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve quindi essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendo ritenersi vessatorie le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Del resto, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta e dalla terza intervenuta in ordine alla conoscenza del contenuto di dette clausole e al loro inserimento a seguito di specifica trattativa.

Pertanto le clausole in oggetto devono ritenersi inefficaci.

Inoltre, nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto, nonché quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale: in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri, in applicazione dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; al loro rimborso è tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva trova fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento.

Alla luce di quanto evidenziato e dall'esame della documentazione prodotta, risulta evidente che gli oneri sono stati indicati dalla società finanziaria nel contratto di mutuo senza rispettare i principi di trasparenza, e quindi gli stessi devono essere restituiti applicando il criterio di rimborso "pro

rata temporis", come richiesto dalla parte attrice, nella misura di Euro 1.446,75 (cfr. pagina 15 delle note conclusive).

Con riferimento al premio assicurativo, l'attrice ha diritto al rimborso del premio pagato e contabilizzato non goduto, a causa dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, con l'applicazione del criterio proporzionale, nella misura di Euro 502,78.

A tale somma devono essere aggiunti Euro 108,33 per spese di istruttoria, e sulla somma totale di Euro 2.057,86 dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data di estinzione del mutuo al saldo.

Non può essere riconosciuto l'ulteriore danno da svalutazione monetaria, non avendone il creditore dimostrato la sussistenza ai sensi dell'art. 1224 comma II Cc..

Le spese di lite, a norma dell'art. 91 Cpc., seguono infine la soccombenza e vengono liquidate secondo l'attività professionale concretamente.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

CONDANNA [redacted] e [redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in via tra loro solidale, a rimborsare alla signora [redacted] la somma totale di Euro 2.057,86, pari a quanto trattenuto per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, stipulato in data 5.8.2003, oltre a interessi legali dalla data di estinzione anticipata al saldo

CONDANNA [redacted] e [redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice, che liquida in Euro 100,00 per spese, Euro 1.205,00 per compensi, oltre a spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Milano, 14 gennaio 2022

Il Giudice di Pace



dott.ssa Laura Maria Finazzi  
*[Handwritten signature]*